



**GUIDA BREVE
ALLA
DOMANDA DI
AMMISSIONE
AL GRATUITO
PATROCINIO
EX ART. 79
DPR 115/2002**

**COSA
SCRIVERE
E COSA
ALLEGARE**

ART. 24 COST.

Licenza d'uso

Grazie per aver scaricato questo ebook gratuito. Siete invitati a condividerlo con i vostri amici.

Questo ebook può essere riprodotto, copiato e distribuito per scopi non commerciali, a condizione che l'ebook rimanga nella sua forma originale completo.

Condividere conoscenza fa bene a chi condivide ed a chi riceve la condivisione.

LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER IL COA:

COME COMPILARLA E COSA ALLEGARE

Quando la persona non abbiente necessita di fruire della difesa in regime di patrocinio a spese dello Stato per un processo avanti la giurisdizione civile, presenta la propria domanda di ammissione al beneficio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente: la disciplina è nel titolo IV del DPR 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia).

Dal momento del deposito, il richiedente ha interesse che la propria istanza venga esaminata ed accolta nel più breve tempo possibile.

Per questa ragione è importante che la domanda sia compilata in modo chiaro, rammostrando ordinatamente tutti i dati e i documenti richiesti per legge.

Altresì è opportuno che, fin dal deposito, essa veda allegati tutti i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che giustificano l'ammissione.

Per consentire ai delegati del COA al patrocinio a spese dello Stato la più pratica disamina di quanto verrà a loro sottoposto, si riporta di seguito un breve vademecum con l'indicazione dei contenuti e degli allegati utili all'ammissione. Con la predisposizione di quanto indicato si eviterà agli istanti di ricevere dal COA competente le richieste di integrazione ex art. 123 DPR 115/2002 per implementare la domanda di quanto mancante.

Associazione Art. 24 Cost.

INDICE

[LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER IL COA: COME COMPILARLA E COSA ALLEGARE](#)

[A. QUALE DEVE ESSERE IL CONTENUTO DELL'ISTANZA?](#)

[B. COSA ALLEGARE ALL'ISTANZA?](#)

[C. REDDITO](#)

[D. VALIDITÀ DELLA DOMANDA](#)

[E. CURATORE SPECIALE DI MINORE](#)

[F. CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - DLG. 3/2012](#)

[G. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO](#)

[H. MEDIAZIONE](#)

[I. NEGOZIAZIONE ASSISTITA](#)

LE NORME

ART. 15-bis Decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28 - (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione.
2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Art. 11-bis Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità).

1. E' assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, se e' raggiunto l'accordo.
2. L'ammissione al patrocinio e' esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

ART. 76 DPR 115-2002 (Condizioni per l'ammissione)

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01 (al 10 giugno 2023).
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.

4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

ART. 78 DPR 115-2002 - (Istanza per l'ammissione)

1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.

2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 79 DPR 115-2002 - (Contenuto dell'istanza)

1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

- a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
- b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
- c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante

la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;

d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

ART. 122 DPR 115-2002 (Contenuto integrativo dell'istanza)

1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.

ART. 123 DPR 115-2002 - (Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità)

1. Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, può essere concesso un termine non superiore a due mesi.

ART. 124 DPR 115 2002 - (Organo competente a ricevere l'istanza)

1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.

2. Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

ART. 125 DPR 115 2002 - (Sanzioni)

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).

ART. 126 - (Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato.
3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

ART. 127 - (Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio)

1. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.
2. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi.
3. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125.
4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.”

A. QUALE DEVE ESSERE IL CONTENUTO DELL'ISTANZA?

1. dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
2. dati anagrafici e codice fiscale dei familiari conviventi;
3. specificazione del rapporto di parentela, coniugio o affinità;
4. al fine della verifica della non manifesta infondatezza della controversia, riportare esaustiva descrizione della controversia, degli elementi in fatto e diritto a sostegno della domanda svolta, nonché elencazione in concreto dei mezzi di prova che si intendono dedurre in giudizio e le conclusioni della domanda svolta¹;

¹ Ai sensi dell'art. 122 del TUSG, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato – in materia civile – può essere accordata in via provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati solo a favore di chi vanta una pretesa “non manifestamente infondata” verificata in concreto. La Corte di Cassazione con una recentissima sentenza (8295/2019) specifica che la verifica della pretesa non manifestamente infondata si svolge attraverso una valutazione compiuta dal Consiglio dell'Ordine competente non in astratto, ma in concreto, dovendo il Consiglio valutare a tal fine “le enunciazioni in fatto ed in diritto” di cui l'istante intende avvalersi, e le “prove specifiche” di cui intende chiedere l'ammissione, salvo comunque verifica dell'Autorità giudiziaria (si conferma così un orientamento della Corte che si era pronunciata sul punto già nel 2017, cfr. Cass. nn. 26661 del 2017 nonché 17037, 19733 e 26060 del 2018). La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve perciò “contenere, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili” per la valutazione stessa, perfino “con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione”. In difetto la domanda deve considerarsi inammissibile.

5. indicazione dei redditi imponibili percepiti nell'ultima annualità fiscale da computare in verifica di quanto complessivamente autocertificato in materia di possesso dei requisiti reddituali di legge (l'ISE e l'ISEE non sono indicativi di alcun tetto reddituale utile e non sono richiesti);
6. se vi sono più immobili di proprietà, indicazione di quali non sono messi a reddito;
7. indicazione anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (per i primi valga l'esempio delle pensioni sociali e per i secondi quello degli interessi su depositi/titoli bancari, postali, azionari, ecc.);
8. indicazione in cumulo aritmetico di tutti i redditi dei conviventi, anche non consanguinei;
9. indicazione del solo reddito personale del richiedente quando sono oggetto della causa diritti della personalità (diritto alla vita e all'integrità fisica, alla salute, all'identità personale, al nome, all'integrità morale e all'immagine, all'identità sessuale, alla libera manifestazione del pensiero, diritto all'intimità privata o alla riservatezza, all'oblio), ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi;
10. indicazione di quale convivente ha reddito da escludersi dal cumulo e precisazione della ragione che consente di escluderlo;
11. sottoscrizione dell'interessato. La sottoscrizione è autenticata dal difensore e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
12. nel caso in cui nel provvedimento di rigetto venga anche revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indicare *“puntuale motivazioni per il superamento della dichiarazione di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio”*.

B. COSA ALLEGARE ALL'ISTANZA?

1. il cittadino italiano (e comunitario) deve obbligatoriamente allegare un proprio documento di identità in corso di validità ed il proprio codice fiscale;
2. se non appositamente sottoscritta con la domanda, autocertificazione ex art. 76 co. IV bis DPR 115/2002 (precedenti penali come elencati);
3. se non appositamente sottoscritta con la domanda, autocertificazione dei redditi percepiti in Italia nell'anno precedente;
4. qualora sia depositata successiva integrazione che porti a variazione dei dati anagrafici (nome, cognome, alias, codice fiscale etc.), ridepositare in

- allegazione una nuova domanda di ammissione al beneficio riportante i dati anagrafici variati (NDR: ristamparla corretta e ridepositarla come allegato);
5. il cittadino straniero non comunitario deve obbligatoriamente presentare:
 - a. documento identità in corso di validità o autocertificazione che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio;
 - b. indicazione codici CUI e/o Vestanet (in caso di richiedenti asilo e in materia di permesso di soggiorno);
 - c. se il codice fiscale dimesso è quello definitivo (alfanumerico), non presentare più documenti con il vecchio codice fiscale provvisorio (numerico);
 - d. il permesso di soggiorno in corso di validità al momento del deposito della domanda;
 - e. copia del provvedimento impugnato (nel caso di richiedenti asilo o in materia di permesso di soggiorno);
 - f. relata di notifica del provvedimento impugnato;
 - g. verbale di dichiarazione rese avanti la commissione (in caso di impugnativa di diniego di status di rifugiato);
 - h. allineare i dati anagrafici dei documenti di identità in modo univoco e coerente fra loro e con quanto indicato nella domanda di ammissione
 - i. ad eccezione che per i richiedenti asilo, Certificazione dell'autorità consolare competente per i redditi prodotti all'estero oppure prova della richiesta di certificazione consolare e dichiarazione sostitutiva dei redditi prodotti all'estero;
 6. il cittadino straniero non comunitario non necessita della produzione di un certificato valido di stato di famiglia o residenza e comunque la sua produzione non è sostitutiva dei documenti da a. fino a f. sopra indicati;
 7. è preferibile che venga sempre allegata bozza dell'atto costitutivo nel giudizio;
 8. non serve allegare copia di massime o articoli che permettono l'ammissione al beneficio in casi analoghi;
 9. in caso di costituzione avverso domanda giudiziale proposta da attore, allegare:
 - a. atto di citazione notificato;
 - b. ricorso notificato;
 - c. atto di costituzione con indicazione elementi a sostegno come esposto al punto A. 5;
 10. in caso di appello, ricorso per cassazione o impugnazione, allegare:
 - a. sentenza da appellare;
 - b. provvedimento da impugnare

- c. atto di costituzione con indicazione elementi a sostegno come esposto al punto A. 5;
11. in caso di decadenza e/o affievolimento della responsabilità genitoriale, di dichiarazione di adottabilità e/o di controversie riguardanti i figli di genitori non coniugati (Tribunale dei minorenni), allegare:
 - a. documento di identità del minore e suo codice fiscale;
 - b. certificato di residenza del minore o documentazione comprovante la competenza territoriale;
 - c. certificato di nascita attestante paternità e maternità;
 12. in caso di regolamentazione responsabilità genitoriale e di controversie riguardanti i figli di genitori non coniugati (ricorso ex art. 337 bis cpc e seguenti: Tribunale Ordinario), allegare:
 - a. documento di identità del minore e suo codice fiscale;
 - b. certificato di residenza del minore o documentazione comprovante la competenza territoriale;
 - c. certificato di nascita attestante paternità e maternità;
 13. in caso di divorzio, allegare:
 - a. decreto di omologa della separazione o sentenza di separazione;
 - b. certificato di residenza di controparte o documentazione comprovante la competenza territoriale;
 14. in caso di separazione, allegare:
 - a. estratto autentico atto di matrimonio o documentazione dalla quale risulti il coniugio;
 - b. certificato di residenza di controparte o documentazione comprovante la competenza territoriale.
 15. il curatore del minore dovrà allegare il provvedimento di nomina.
- Se la domanda è presentata in via telematica, rubricare i documenti dimessi in modo effettivamente rappresentativo del loro contenuto.

C. REDDITO

È opportuno:

1. presentare dichiarazione dei redditi o CUD con autocertificazione di non aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi;
2. in mancanza di CUD o dichiarazione dei redditi, presentare autocertificazione di non aver presentato alcuna dichiarazione;
3. se il reddito dell'anno precedente supera i limiti previsti dalla legge ma quello dell'anno in corso rientra nei limiti, la domanda è ammissibile a

condizione che venga documentata la variazione in peggio con idonea allegazione ed autocertificazione;

4. in ogni caso, le autocertificazioni devono fare riferimento al tetto reddituale per l'ammissione vigente al momento del deposito della domanda.

D. VALIDITÀ DELLA DOMANDA

1. la validità dell'ammissione decorre dalla data di protocollo della domanda;
2. la domanda di ammissione non ha mai efficacia retroattiva;
3. in caso di ripresentazione della domanda al giudice competente per il merito (Corte di Appello per la Corte di Cassazione), essa ha efficacia dalla data di protocollo della precedente domanda al COA.

E. CURATORE SPECIALE DI MINORE

1. l'avvocato che viene nominato curatore speciale di minore può assumere la difesa ed essere ammesso al gratuito patrocinio limitatamente all'attività difensiva in senso stretto, con esclusione, pertanto, dell'attività che il curatore speciale può svolgere in proprio e per la quale non sia richiesta la qualifica di avvocato.

F. CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - DLG. 3/2012

1. La domanda può essere presentata fin da prima del deposito della domanda al gestore, ma è la sola attività processuale avanti il Tribunale che sarà certamente assistita in regime di patrocinio a spese dello Stato. Alla richiesta di ammissione si devono allegare:
 - a. domanda di nomina del gestore ad un Organismo di composizione della crisi;
 - b. copia versamento delle spese di avvio, se già avviata la procedura (per esse la disciplina della procedura e del TUSG non prevede alcuna prenotazione a debito);
 - c. provvedimento di nomina del gestore, se già pervenuto.

G. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

- per la nomina di ADS, la domanda è ammissibile anche quando la difesa tecnica è facoltativa e quindi anche se la presenta il beneficiario che può munirsi successivamente di ministero di difensore;
- mentre la domanda non può essere presentata per la procedura di ADS, essa è ammissibile per lo svolgimento di singole attività processuali endo-procedura deducendo gli elementi in fatto e diritto come sopra indicato ed allegando la documentazione a supporto;
- qualora la motivazione in fatto ed in diritto posta a fondamento dell'azione sia relativa a diritti della personalità del beneficiario, dare espressa menzione in domanda del diritto della personalità oggetto della futura controversia;
- se la domanda è proposta da un parente del beneficiario si deve indicare il reddito del parente e, se vi è più di un ricorrente, ciascun ricorrente deve presentare domanda autonoma.

H. MEDIAZIONE

1. È valida la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione previsto a condizioni di procedibilità dell'azione, ma la correlata liquidazione del compenso dell'avvocato avverrà solo se è raggiunto l'accordo di conciliazione.
2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

I. NEGOZIAZIONE ASSISTITA

1. È valida la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di negoziazione assistita previsto a condizioni di procedibilità dell'azione, ma la correlata liquidazione del compenso dell'avvocato avverrà solo se è raggiunto l'accordo di conciliazione.
2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Buon lavoro.

Avv. Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 Cost.